



## Ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas

del ...

PROGETTO del 31 agosto 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettera a e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016<sup>1</sup> sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

*ordina:*

### **Art. 1** Divieti d'utilizzo

<sup>1</sup> È vietato utilizzare gas naturale trasportato in condotta e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili trasportati in condotta (gas) per i seguenti scopi:

- a. la produzione di calore e la preparazione di acqua calda:
  1. negli edifici o loro parti inutilizzati,
  2. negli edifici o loro parti non utilizzati quotidianamente durante il periodo di non utilizzo,
  3. nelle piscine e nelle spa di tutte le dimensioni, nei bagni turchi (vasche e cabine) e nelle saune;
- b. l'alimentazione di:
  1. radiatori a infrarossi,
  2. barriere d'aria,
  3. barbecue e caminetti a gas, anche per uso decorativo,
  4. idropultrici ad alta pressione,
  5. tende riscaldate;
- c. la postcombustione termica di gas e aria di scarico non tossici e non inquinanti.

<sup>2</sup> I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti, agli edifici e ai relativi elementi tecnici se la produzione di calore mediante gas è assolutamente necessaria per preservarli dal gelo e dall'umidità.

RS .....

<sup>1</sup> RS 531

**Art. 2** Limitazioni dell'utilizzo

<sup>1</sup> Se la produzione di calore si basa prevalentemente sul gas o su una rete di teleriscaldamento alimentata a gas, gli ambienti interni possono essere riscaldati fino a un massimo di 19 gradi centigradi.

<sup>2</sup> Se la produzione di acqua calda si basa prevalentemente sul gas, l'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60 gradi centigradi.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. agli ospedali;
- b. agli ambulatori in cui vengono dispensati trattamenti medici;
- c. alle case per partorienti;
- d. alle case per anziani e alle case di cura.

**Art. 3** Controllo

I Cantoni effettuano controlli per verificare se le limitazioni e i divieti sono rispettati.

**Art. 4** Esecuzione

Il settore specializzato Energia è responsabile dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 5** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il ..... alle ore....<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ha effetto fino al 30 aprile 2023.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).